



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 25/09/2015 prot. n. 732039/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia

e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it

Visto: Il funzionario amministrativo M.C. Orlando

OGGETTO: Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – Modifiche alle norme ex L. 241/1990 sul procedimento amministrativo – Nota informativa

E mail

dirigenti@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

sindaco@comune.palermo.it

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

segreteriasindaco@comune.palermo.it

emilio.arcuri@comune.palermo.it

Ai Sigg. Assessori

luciano.abbonato@comune.palermo.it

giusto.catania@comune.palermo.it

a.ciulla@comune.palermo.it

andrea.cusumano@comune.palermo.it

b.evola@comune.palermo.it

giuseppegini@comune.palermo.it

c.lapiana@comune.palermo.it

giovanna.marano@comune.palermo.it

f.m.raimondo@comune.palermo.it

Con riferimento all'argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza appare utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL alcune tra le disposizioni introdotte nell'ordinamento dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 (*"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*) con la quale, com'è noto, il Parlamento ha delegato il Governo a procedere con autonomi e successivi atti aventi forza e valore di legge – da emanarsi nel corso dei prossimi 12 o 18 mesi – alla revisione di alcuni settori dell'attuale legislazione afferente alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La legge di riforma in argomento contiene, tuttavia, alcune disposizioni di immediata e automatica applicazione, vigenti all'interno dell'ordinamento già dal 28 agosto u.s.¹, che introducono alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

In particolare:

- **Silenzio assenso** - l'art. 3 della L. n. 124/2015 introduce, tra le disposizioni della citata **L. 241/1990, l' art. 17-bis** che estende l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i gestori di beni o servizi pubblici, nelle ipotesi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di

¹ Data in cui è entrata in vigore la legge 124/2015.

un'amministrazione pubblica, sia prevista l'acquisizione di assenso, concerto o nulla osta di competenza di un'altra amministrazione o di un ente gestore di beni e servizi pubblici.

In tali ipotesi il termine massimo consentito per la comunicazione dei predetti atti di assenso all'amministrazione proponente è di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il silenzio-assenso si intende acquisito.

I suddetti termini possano tuttavia essere interrotti² ove l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso rappresenti esigenze istruttorie o motivate e specifiche richieste di modifica.

In tali eventualità l'amministrazione competente deve esprimersi entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli atti istruttori.

Ove per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di un'amministrazione pubblica sia prevista l'acquisizione di assenso, concerto o nulla osta rilasciato da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine entro il quale l'amministrazione competente deve esprimersi è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente, decorsi inutilmente i quali il silenzio – assenso si intende acquisito.

L'istituto in argomento non trova applicazione nei casi in cui *“disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”*.

- **Autotutela amministrativa** – altra disciplina, ritenuta di immediata applicazione, è contenuta nell' art. 6 della legge di riforma, che al comma 1, lett. a) dispone la modifica della disciplina della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** di cui all'art. **19, commi 3 e 4**, della **L.241/1990** – graduando la procedura di applicazione del divieto di prosecuzione dell'attività da parte delle imprese che non rispettano quanto dichiarato nella documentazione presentata a corredo della SCIA – il cui tenore risulta modificato come segue:

“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-novies.”

Il mutato tenore del comma 4 dell'art. 19 cit. costituisce una fra le maggiori novità nel procedimento di autotutela amministrativa, riconoscendo all'amministrazione competente la possibilità, comunque, di interdire oltre il termine di sessanta giorni un'attività avviata con SCIA, in presenza dei presupposti previsti dall'art. **21-novies** della **L.241/1990** (“*“Annnullamento d'ufficio”*”), anch'esso modificato ed integrato dall'art. 6, della L. 124/2015, come segue:

“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art.20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

²Si evidenzia a tal proposito che la norma ammette una sola interruzione di termini.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.”

Quanto sopra si rappresenta, invitando le SS.LL all'osservanza delle suddette norme di legge, reputando le medesime immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale siciliano, atteso che le disposizioni di cui agli artt. 17-bis e 19 della L. 241/1990 (come sostituite e/o integrate dagli artt. 3 e 6 della L. n. 124/2015), concernenti gli istituti giuridici del silenzio assenso e della SCIA, attengono ai “livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione” ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2-ter dell'art. 29 della medesima L. 241/1990.

Analogamente, devono ritenersi immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), c), d) della citata Legge di riforma (L.124/2015) – segnatamente concernenti il regime di efficacia, di esecutività e sanzionatorio nonché di annullamento dei provvedimenti amministrativi – in virtù del rinvio dinamico operato ex art. 37 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 sul procedimento amministrativo (“*Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione*”).

Distinti saluti

*Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua*